

Ente accreditato dal



Ministero dell'Istruzione e del Merito
per la formazione del personale della scuola

S.O.F.I.A.



SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "SAN MICHELE"
Via Sardegna, 7
Sant'Agata di Militello (ME)

PROT. N. 9038 DEL 16/09/2024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
in persona del Ministro Valditara Giuseppe
pec: urp@postacert.istruzione.it

Capo di Gabinetto: prof. avv. Giuseppe Recinto
telefono: (+39) 06 5849 2700 - 06 5849 2568
e-mail: segreteria.cdg@istruzione.it
pec: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Uffici Scolastici Regionali d'Italia
Alle Direzioni Generali

drab@postacert.istruzione.it; drba@postacert.istruzione.it; drcal@postacert.istruzione.it; drca@postacert.istruzione.it;
drer@postacert.istruzione.it; drfr@postacert.istruzione.it; drla@postacert.istruzione.it; drlo@postacert.istruzione.it; drma@postacert.istruzione.it;
drmo@postacert.istruzione.it; drpi@postacert.istruzione.it; drpu@postacert.istruzione.it; drsa@postacert.istruzione.it; drsi@postacert.istruzione.it;
drto@postacert.istruzione.it; drum@postacert.istruzione.it; drve@postacert.istruzione.it;

Al Dirigente presso il Ministero dell'Università e della Ricerca dott. Alessandro Nicodemi
dgordinamentiufficio3@mur.gov.it
(rif. nota prot. n. 11276 del 11.06.2024)

e p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CAPO DELLO STATO SERGIO MATTARELLA
PROTOCOLLO.CENTRALE@PEC.QUIRINALE.IT

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ONOREVOLE GIORGIA MELONI
PRESIDENTE@PEC.GOVERNO.IT

OGGETTO: CORSI DI PERFEZIONAMENTO SULLA METODOLOGIA CLIL RILASCIATI DALLA SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA SAN MICHELE

Il sottoscritto Federico Errante nato a Palermo (PA), il 31.05.1987, in qualità di direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Michele", sita in via Sardegna n.7 a Sant'Agata di Militello (ME), rappresenta quanto segue.

Con la nota MUR a margine epigrafata – che si allega – è stato disconosciuto il valore legale delle certificazioni CLIL rilasciate dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica, ritenendo che, sulla scorta della disciplina normativa attualmente in vigore, le dette istituzioni non possano che rilasciare i titoli espressamente e tassativamente indicati dal D.M. del 10 gennaio 2002, n. 38 per i primo ciclo di durata triennale e dal D.M. 3 maggio 2018, n. 59 per quelli secondo ciclo di durata biennale.

Conseguentemente, e sulla scorta di un rinvio *per relationem*, diversi Uffici scolastici stanno rigettando la richiesta di riconoscimento delle dette certificazioni avanzata dai docenti, senza condurre alcuna istruttoria procedimentale, al fine di valutare quale tipologia di titolo venga fatto valere ai fini del riconoscimento del punteggio.

In particolare, **a fronte del mero riscontro della natura di Scuola Superiore di Mediazione Linguistica del soggetto rilasciante**, gli Uffici stanno disconoscendo il titolo, senza considerare la legittimità del rilascio da parte delle SSML di quelli previsti nelle ordinanze ministeriali n. 112 del 6.05.2022 e n. 88 del 16.05.2024, ai sensi delle quali “per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo 3 PUNTI”.

Infatti, trattandosi di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, non rientrano nell’ambito del DM 249/2010 né del Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6.

La nota del MUR, a causa di un generico riferimento al rilascio delle certificazioni CLIL, omettendo di considerare l’ulteriore fattispecie sopra indicata, ha quindi dato corso ad una illegittima prassi degli Uffici territoriali che – *de plano* – **disconoscono la validità dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, legittimamente rilasciati dalle SSML ai propri studenti.**

Oltre alla circostanza che manca nell’ordinamento una norma che impedisca alle SSML di rilasciare ai propri studenti i detti percorsi formativi, tale possibilità – per analogia – è stata già vagliata positivamente dal Consiglio di Stato.

Con il parere n. 47/2019 - che si allega - il Supremo organo di Giustizia Amministrativa ha statuito la legittimità del rilascio da parte della scrivente SSML dei titoli di conseguimento di 24 crediti formativi universitari (CFU) necessari per accedere ai concorsi a cattedra, rilevando, per quanto qui di interesse, che “l’attività della scuola, **ove contenuta nell’ambito di ciò per cui è abilitata, non possa che estendersi anche alla istituzione di corsi funzionali al conseguimento dei CFU specificamente richiesti per l’accesso al concorso**”; e, con riferimento all’inquadramento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici nel contesto del sistema universitario, che “è evidente che **ne fanno parte**, nei limiti e ai fini consentiti dalla legislazione, **le istituzioni attraverso le quali si conseguono titoli equipollenti**, che in quanto tali **“entrano”, appunto, nel sistema universitario.** Tra queste rientrano a pieno titolo le A.F.A.M. ma anche, per quanto qui di interesse, **le scuole superiori per i mediatori linguistici** >>.

Ne consegue che laddove la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, nell’ambito del proprio ordinamento e quindi delle materie di insegnamento e dei curricula rientranti nel piano di studi, rilasci **ai propri studenti** titoli che comportano il conseguimento di crediti formativi per l’accesso ai concorsi, gli stessi siano validi e legalmente riconosciuti. E non vi può essere alcun dubbio che anche lo studio della metodologia di insegnamento di contenuti in lingua straniera rientri proprio nel bagaglio culturale e professionale che il mediatore linguistico deve possedere; ciò a maggior ragione si comprende laddove si consideri che i titoli triennali rilasciati sono **“equipollenti a tutti gli effetti**

ai diplomi di laurea rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla **classe delle lauree in mediazione linguistica L-12** di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea” (art. 1 co. 2 DM 38/2002).

Alla conclusione opposta – quindi alla invalidità giuridica nei termini indicati dalle note in argomento - dovrà invece pervenirsi nel caso in cui i detti titoli vengano rilasciati dalle SSML a soggetti esterni, ossia che non abbiano quindi lo *status* di studente della scuola, ovvero al di fuori dei curriculum formativi previsti dal proprio ordinamento. Solo in tal caso

La statuizione del Supremo Consiglio prende abbrivio proprio dalle disposizioni che riguardano le Scuole Superiori di Mediazione Linguistica inerenti il rilascio di titoli triennali equipollenti ai diplomi di laurea afferenti alla Classe L-12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e, all’esito di corsi di durata biennale, di ulteriori titoli equipollenti, ai fini professionali e **concorsuali**, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018).

Premesso e atteso quanto sopra, pertanto **legittimamente la scrivente Scuola Superiore di Mediazione linguistica può erogare ai propri studenti, nell’ambito dei curriculum di studio, corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL**. I detti corsi, pienamente rientranti nelle prerogative e nelle attività delle Scuole Superiori nell’ambito della formazione dei propri studenti, **non** comportano infatti il rilascio del titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del DM 249/2010, né di una certificazione CeClil o di certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6.

Trattandosi – si ribadisce – di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU – e quindi non rientrando nell’ambito del DM 249/2010 né del Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 - non solo nessuna norma dell’ordinamento giuridico vieta alle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica di realizzare i detti corsi a beneficio dei propri studenti nell’ambito delle attività curriculari, ma – come si è visto – tale inferenza è già stata vagliata analogicamente in senso positivo dal Consiglio di Stato.

In ragione di quanto argomentato, è quindi evidente che le note in epigrafe emarginate non possano trovare applicazione e positivo riscontro rispetto alle attività della deducente Scuola espletate in favore dei propri studenti, che, nei termini anzidetti, riguardano una **fattispecie del tutto differente**.

Si chiede quindi che, al fine di tutelare il diritto degli studenti al riconoscimento dei percorsi validamente e legittimamente conseguiti, nonché per scongiurare l’innescarsi di un contenzioso con rilevanti ricadute economiche, venga adottato ogni possibile iniziativa al fine di chiarire – anche a mezzo circolare su base nazionale – la validità dei percorsi conseguiti dagli studenti delle SSML nei termini sopra riferiti.

In ogni caso, si chiede il riscontro espresso della presente nota, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Attesa l’implicazione di plurimi interessi, costituzionalmente tutelati, nonché data la rilevanza e l’incidenza sull’intero territorio nazionale delle problematiche in argomento, si chiede un interessamento diretto anche sul piano delle iniziative politiche governative, al fine di scongiurare una ingiusta cristallizzazione dei fatti sopra esposti, a tutto detrimento dei docenti che aspirano a lavorare nelle scuole.

Con espressa riserva di diritto ed azione.

Alla presente si allegano le nostre note del 13.08.24 al MUR e del 28.08.24 al MIM.

Distinti saluti.

Sant'Agata di Militello, 16 settembre 2024

Il Direttore

F.to dott. Federico Giuseppe Errante

SSML "SAN MICHELE" via Sardegna n°7 – 98706 Sant'Agata di M.llo (ME)
URP SSML San Michele: Tel. 0941724299
E-mail: info@mediazionelinguisticasanmichele.it Pec: ssmlsanmichele@pec.it